

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 26 - numero 5634 di Mercoledì 05 giugno 2024

Il nuovo Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n. 147/2024 che istituisce il Registro nazionale dei produttori e degli importatori di pneumatici per facilitare e garantire la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU).

Con il Decreto Ministeriale n. 147/2024, datato 16 aprile 2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 maggio 2024, il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica** ha istituito il **Registro nazionale dei produttori e degli importatori di pneumatici** con il **Decreto Ministeriale n. 147/2024**. Questo registro è stato creato per facilitare e garantire la gestione degli **pneumatici fuori uso (PFU)**.

Il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica** ha istituito il **Registro nazionale dei produttori e degli importatori di pneumatici** con il **Decreto Ministeriale n. 147/2024**. Questo registro è stato creato per facilitare e garantire la gestione degli **pneumatici fuori uso (PFU)**.

Ecco alcuni punti chiave riguardanti il registro:

- 1. Forma associata o singola:** I produttori/importatori possono adempiere agli obblighi previsti dal sistema di gestione dei PFU in **forma singola o associata**. In entrambi i casi, gli obblighi rimangono gli stessi, ma l'applicazione del contributo è vincolata all'autorizzazione del **Ministero dell'Ambiente**.
- 2. Strutture operative associate:** Se si sceglie la forma associata, è necessario aderire a una **struttura operativa** con personalità giuridica autonoma, di natura consortile e scopo mutualistico. Questa struttura gestirà le attività previste dalla norma a nome e per conto dell'azienda associata, esonerando il produttore/importatore da responsabilità dirette.
- 3. Rendicontazione:** Le strutture operative associate devono fornire una **piena rendicontazione** dei flussi di PFU gestiti.
- 4. Novità introdotte dal Regolamento Pfu:** Il **Dm 182/2019**, in vigore dal **23 aprile 2020**, ha introdotto alcune novità per le forme associate di gestione:
 - ◆ **Conformità ai criteri direttivi:** Gli associati devono conformarsi ai criteri direttivi dell'articolo 237 del **Dlgs 152/2006**.
 - ◆ **Gestione su tutto il territorio nazionale:** La gestione dei PFU deve coprire l'**intero territorio nazionale**.
 - ◆ **Partecipazione limitata:** La partecipazione è limitata **esclusivamente** ai produttori/importatori o ai loro rappresentanti autorizzati (se non hanno sede legale in Italia).
 - ◆ **Progetto descrittivo:** Alla comunicazione di costituzione, deve essere allegato un **progetto descrittivo** contenente i requisiti minimi.
 - ◆ **Nuovi target di raccolta:** Devono rispettare i **nuovi target di raccolta** dai punti di generazione dei PFU per aree geografiche.
 - ◆ **Approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto:** L'approvazione di questi documenti è condizione per lo svolgimento dell'attività di gestione dei PFU.
 - ◆ **Registro nazionale obbligatorio:** Devono utilizzare il **nuovo Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici** per dichiarazioni e comunicazioni.
 - ◆ **Sito internet:** Devono dotarsi di un **sito internet**.
- 5. Sistemi individuali di gestione:** I produttori/importatori che scelgono sistemi individuali devono comunicare questa scelta al **Ministero dell'Ambiente** tramite il **nuovo Registro nazionale**. Devono gestire i PFU su tutto il territorio

nazionale, allegare il progetto descrittivo e utilizzare il Registro per comunicare le quantità di PFU raccolte dai punti di generazione

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0905] ?#>

Ricordiamo che il Registro nasce in attuazione dell'art. 7 del DM 182/2019 e presume l'iscrizione dei soggetti obbligati tramite il portale messo a disposizione dalle Camere di commercio che prevede:

1. **Iscrizione telematica:** I soggetti obbligati devono iscriversi al registro tramite il **Portale** fornito dalle **Camere di commercio**. Qui, operatori, amministrazioni e cittadini possono consultare informazioni sulla gestione dei PFU, statistiche e elenchi di imprese iscritte.
2. **Area riservata:** Le imprese trasmettono informazioni per l'iscrizione e le comunicazioni periodiche relative ai dati sugli pneumatici immessi sul mercato e sui PFU raccolti al termine del loro utilizzo.
3. **Vendita a distanza:** Anche i soggetti che vendono pneumatici a livello nazionale tramite la vendita a distanza devono rispettare gli obblighi di gestione e rendere visibile il numero di iscrizione al Registro sul proprio sito web.
4. **Scadenze:** Fino al **6 giugno 2024**, è obbligatorio utilizzare il **Registro cartaceo**, ma è possibile affiancare la procedura telematica. Dal **7 giugno 2024**, cessa il doppio regime e diventa obbligatorio l'utilizzo del **Registro telematico**.
5. **Aggiornamenti:** Saranno forniti aggiornamenti quando il **Registro PFU** sarà disponibile online per la sua piena operatività

[MASE - DECRETO 16 aprile 2024 Istituzione del registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso. \(pdf\)](#)

Federica Gozzini



Licenza [Creative Commons](#)

www.puntosicuro.it